

REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTI DI APPALTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI

Premessa

L’Agenzia per i Servizi Formativi e per il Lavoro della Provincia di Latina, più brevemente indicata “**Latina Formazione e Lavoro S.r.l.**” - società unipersonale, a totale partecipazione pubblica locale (controllata dalla Provincia di Latina che ne detiene l’intero capitale sociale), è stata costituita in attuazione della deliberazione del Consiglio Provinciale n. 13 del 28/02/2005, ai sensi del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, d.lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 e successive modifiche, d’ora in avanti “**Agenzia**”, opera nell’ambito dei servizi pubblici locali d’interesse generale privi di rilevanza economica secondo il modello dell’*inhouseproviding*, così come regolato dalla disciplina nazionale e comunitaria in materia.

L’Agenzia, ai sensi di legge e di Statuto come da ultimo modificato dall’assemblea straordinaria dei soci nell’adunanza in data 30/12/2016, non ha fini di lucro ed opera prevalentemente quale soggetto attuatore degli indirizzi programmatici della Provincia di Latina, sia in ordine alla costituzione di un sistema formativo territoriale per l’assolvimento del diritto/dovere all’istruzione/formazione che per la sperimentazione di nuovi modelli formativi e per un’offerta di formazione qualificata nonché, sulla base di attività progettuali condivise con la Provincia medesima, quale strumento di politica attiva del lavoro, anche in riferimento alle deleghe di funzioni trasferite dalla Regione Lazio in applicazione della Legge Regionale n. 23 del 25 febbraio 1992, della Legge Regionale n. 14 del 06 agosto 1999 e, da ultimo, della Legge Regionale n. 5 del 20 aprile 2015 e successivi provvedimenti regionali programmatici e attuativi. L’Agenzia, in generale, indirizza la propria offerta formativa verso quelle tipologie di interventi finalizzati a garantire ai cittadini l’accesso alle professioni, ovvero per l’acquisizione di titoli che consentano l’esercizio di specifici mestieri, oltre che per la realizzazione di azioni e servizi integrati di istruzione, formazione e lavoro ed opera finalizzando in primo luogo la propria programmazione a quell’area di interventi formativi più direttamente indirizzati all’assolvimento di diritti/doveri quali: *I percorsi triennali di istruzione e formazione professionale, nel sistema della formazione professionale per l’assolvimento dell’obbligo di istruzione e formativo, i corsi di IV anno per l’acquisizione del diploma professionale all’interno del Sistema Duale della Regione Lazio, i corsi biennali riservati a studenti con disabilità, l’attività ricorrente in agricoltura, l’attività formativa prevista dalla tipologia contrattuale dell’apprendistato professionalizzante e da altre tipologie contrattuali, l’orientamento nel campo della formazione e del lavoro, tirocini formativi e tirocini d’inserimento lavorativo, progetti speciali finanziabili con risorse del F.S.E.*

La programmazione dei lavori e degli acquisti di beni e servizi ex art. 21 D.lgs. 50/2016.

Nell’ambito delle attività richiamate in premessa, prevalentemente di tipo formativo, l’Agenzia affida commesse per lavori, conferisce incarichi per servizi e acquista beni, sulla base di una programmazione annuale, inserendo tali interventi nel budget dell’esercizio di riferimento.

Nell’ottica della massimizzazione dell’efficacia e dell’efficienza della propria azione, il suddetto budget acquisti può subire adattamenti in corso d’anno in caso di sopravvenienza di esigenze urgenti e non programmabili (ad esempio manutenzioni a guasto).

Per tali motivi il programma biennale dei servizi e forniture e quello triennale dei lavori pubblici di cui all’art. 21 del D.lgs. 50/2016, deve coincidere necessariamente con il budget acquisti annuale, non essendo possibile, per le peculiari caratteristiche dell’**Agenzia**, effettuare una programmazione di maggior durata.

Art. 1

Ambito di applicazione e fonti.

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di affidamento dei contratti di lavori, forniture e servizi che l'**Agenzia**, nella sua qualità di stazione appaltante, affida ai sensi del D.lgs. 50/2016.
2. Le regole di affidamento e di esecuzione s'ispirano ai principi generali di buona amministrazione, ai principi comunitari di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica come recepiti e disciplinati dal D.lgs. 50/2016.
3. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si rinvia al Codice dei Contratti ed alla disciplina giuridica vigente in tema di affidamenti ed esecuzione di appalti pubblici.
4. Il presente Regolamento sarà periodicamente aggiornato in seguito a modifiche normative in materia, intervenute successivamente alla sua adozione.

Art. 2

Limiti di importo e divieto di frazionamento.

1. Gli appalti per lavori, servizi e forniture sono consentiti, in via generale, nei limiti degli stanziamenti previsti nel budget annuale dell'**Agenzia** e nell'osservanza dei principi di cui agli artt. 35 e 36 del D.lgs. 50/2016.
2. Le soglie di rilevanza comunitaria relative ad appalti da affidarsi mediante procedure ordinarie sono:
 - a) Euro 5.225.000,00 per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni;
 - b) Euro 209.000,00 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione;
 - c) Euro 750.000,00 per gli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici elencati all'allegato IX del D.lgs. 50/2016.
3. Le soglie di rilevanza comunitaria relative ad appalti da affidarsi con procedure negoziate sono:
 - a) Per appalti di importo inferiore a 40.000,00 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato ed inerente ad interventi da porre in essere con urgenza o per lavori in amministrazione diretta;
 - b) Per appalti di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore a 150.000,00 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 del D.lgs. 50/2016 per le forniture e per servizi, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura negoziata previa consultazione di cui al periodo precedente;
 - c) Per i lavori di importo pari o superiore a 150.000,00 euro e inferiore a 1.000.000,00 di euro, mediante procedura negoziata con consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici.
 - d) Per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000,00 di euro mediante ricorso alle procedure ordinarie.
4. Nessun appalto di importo superiore, che possa considerarsi unitario, potrà essere frazionato artificialmente al fine di ricondurne l'esecuzione alle regole ed ai limiti di valore del presente Regolamento o di sottrarsi dal ricorso all'appalto.

5. Non sono considerate frazionamenti artificiosi le suddivisioni di interventi che derivino da obiettivi ed evidenti motivi tecnici risultanti da apposita relazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico - Acquisti e Forniture.
6. In relazione alle oggettive difficoltà di programmazione sul medio-lungo periodo, derivanti dalla incertezza del budget reso disponibile annualmente alla Latina Formazione e Lavoro e dagli interventi delle manovre finanziarie, non si considerano artificialmente frazionati i lavori, servizi e forniture che:
 - a) Siano riferiti ad esercizi annuali diversi;
 - b) Siano contraddistinti da diversa natura, tipologia o servizio.
7. Secondo quanto disposto al comma 1 dell'art. 51 del D.lgs. 50/2016, al fine di favorire l'accesso delle piccole e medie imprese, gli appalti, ove possibile ed economicamente conveniente per l'**Agenzia**, devono essere suddivisi in lotti funzionali ovvero prestazionali, tecnicamente ed economicamente convenienti, inoltre, i criteri di partecipazione alle gare devono essere tali da consentire la partecipazione da parte delle piccole e medie imprese.

Art. 3

Programmazione previsione e pubblicità.

1. Ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. 50/2016 l'**Agenzia** annualmente pubblica il proprio budget previsionale per l'esercizio successivo, contenente il programma degli appalti per forniture, lavori e servizi, di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000,00 Euro.
2. L'**Agenzia**, entro il 31 dicembre di ogni anno, pubblica l'avviso di pre-informazione delle procedure di affidamento degli appalti di importo pari o superiore alla soglia europea.
3. L'avvenuto affidamento di appalti viene pubblicato con le seguenti modalità:
 - Per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 Euro mediante la pubblicazione delle generalità dell'appaltatore, dell'oggetto dell'appalto e del relativo importo della spesa;
 - Per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000,00 Euro, oltre alle informazioni di cui al paragrafo precedente, verranno pubblicati anche gli avvisi di esito delle procedure di selezione e l'indicazione dell'ufficio cui gli interessati potranno rivolgersi per l'integrale accesso agli atti di gara.

Art. 4

Responsabile del procedimento.

1. L'**Agenzia** individua, tra i propri dipendenti, i Responsabili del Procedimento (R.U.P.) ai quali delegare, mediante procura speciale, l'identificazione delle specifiche tecniche e/o prestazionali degli appalti, la scelta delle procedure di affidamento, la verifica dell'avvenuto perfezionamento del contratto e della corretta esecuzione delle prestazioni, il contenimento ed il controllo della spesa, l'attestazione di regolare esecuzione dell'appalto e gli altri compiti previsti dalla normativa vigente. Per appalti di lavori, le attività di direzione, contabilità e verifica tecnica delle opere sono di competenza del Direttore dei Lavori, soggetto provvisto dei necessari requisiti di legge, che può non coincidere con il R.U.P. designato.
2. Nel caso in cui si verifichino esigenze impreviste, alle quali non è possibile far fronte con le disponibilità degli stanziamenti programmati, compete al Direttore Generale formulare all'Amministratore Unico dell'**Agenzia**, anche su indicazione del R.U.P., le proposte tendenti ad ottenere le disponibilità necessarie a fronteggiare gli interventi ed i lavori da eseguirsi, nel rispetto comunque, dei principi e dei limiti previsti dalle Leggi e Regolamenti.
3. Il R.U.P. ha la possibilità di avvalersi del supporto degli Uffici amministrativi aziendali, mantenendo tuttavia la funzione di indirizzo e controllo sugli affidamenti.

Art. 5

Lavoratori impiegati negli appalti.

1. Al personale impiegato nei lavori o servizi oggetto di appalto è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.
2. In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e subforniture di cui all'articolo 105 del Codice Appalti, impiegato nell'esecuzione del contratto, l'**Agenzia** trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
3. Il R.U.P. è tenuto ad effettuare controlli sull'esecuzione dell'appalto anche in riferimento al pagamento degli stipendi da parte dell'appaltatore al proprio personale impiegato nell'esecuzione dell'opera o del servizio.
4. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma precedente, il R.U.P. invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto, ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'articolo 105 del Codice dei Contratti.

Art. 6

Competenze di firma dei contratti in relazione all'importo.

1. Il potere di firma dei contratti è attribuito, oltre che agli eventuali procuratori speciali dell'**Agenzia**, nei limiti delle rispettive procure, ai seguenti soggetti:
 - a) Per contratti di importo fino a 40.000,00 Euro: Direttore Generale;
 - b) Per contratti di importo superiore a 40.000,00 Euro: Amministratore Unico.

Art. 7

Ufficio Tecnico Acquisti/Forniture - Funzioni e competenze.

1. E' istituito un apposito Ufficio Tecnico e Acquisti/Forniture, a cui competono le attività relative all'espletamento delle procedure di selezione dell'appaltatore e stipula dei contratti, ufficio funzionalmente incardinato nell'Ufficio Amministrazione Finanza e Controllo.
2. Non possono essere effettuati acquisti o instaurati rapporti contrattuali se non attraverso l'assistenza dell'Ufficio indicato al punto precedente.
3. Le richieste di acquisto da parte dei dipendenti aziendali devono essere inoltrate su apposita modulistica al responsabile del predetto Ufficio.
4. In presenza di situazione di conclamata emergenza (a titolo esemplificativo e non esaustivo: pericolo per la pubblica incolumità, eventi meteorologici eccezionali) ai Direttori di Sede Formativa dell'**Agenzia** è data facoltà di provvedere ad ordinare materiali, pezzi di ricambio e quant'altro ritenuto indispensabile al fine di garantire il corretto espletamento del servizio senza ricorrere

- all'Ufficio Tecnico e Acquisti/Forniture, ufficio che dovrà comunque essere tempestivamente informato sull'entità dell'ordine, la tipologia, il prezzo ed il fornitore coinvolto onde poter comunque adempiere agli obblighi di sua pertinenza.
5. All'Ufficio come sopra specificato è demandata inoltre la gestione dell'Albo dei Fornitori e delle Imprese, ossia un elenco aperto ove gli operatori economici, suddivisi per categorie merceologiche, possono accreditarsi mediante registrazione di informazioni e trasmissione di documenti relativi alla propria impresa o società.
 6. All'Ufficio suddetto è demandato inoltre il compito di garantire la corretta rotazione dei Commissari scelti per la costituzione delle Commissioni Aggiudicatrici, nei casi di procedure di aggiudicazione in cui il criterio sia quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

Art. 8

Digitalizzazione

Al fine di garantire la dematerializzazione del procedimento amministrativo ed il conseguente risparmio di spesa, l'**Agenzia** si impegna ad attuare le disposizioni relative alla Digitalizzazione della Pubblica Amministrazione.

TITOLO II DISPOSIZIONI SPECIFICHE

Art. 9

Affidamenti sotto soglia.

1. Le procedure di affidamenti di lavori, servizi o forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria, avvengono nel rispetto del principio della massima trasparenza, di parità di trattamento, non discriminazione, rotazione, e concorrenza tra gli operatori economici, e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle micro, piccole e medie imprese.
2. Per tali affidamenti è seguito di regola il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ad eccezione dei seguenti casi in cui è possibile l'aggiudicazione al miglior prezzo:
 - a) Lavori di importo pari o inferiore a 1.000.000,00 di euro, tenuto conto che la rispondenza ai requisiti di qualità è garantita dall'obbligo che la procedura di gara avvenga sulla base del progetto esecutivo;
 - b) Servizi e forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato;
 - c) Servizi e forniture di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35 del D.lgs. 50/2016, caratterizzati da elevata ripetitività, fatta eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo.
3. Gli affidamenti sono stipulati nella forma di contratto o, per piccole spese di acquisto al minuto, mediante ordinativo. Il contratto è soggetto all'imposta di bollo a carico dell'affidatario; il preventivo e l'ordinativo sono in carta semplice.
4. I contratti sottoscritti devono riportare il codice identificativo di gara (CIG) al fine di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari analogamente a quanto previsto per la Pubblica Amministrazione.
5. L'affidatario è pienamente responsabile nei confronti dell'**Agenzia** e di terzi per i fatti compiuti dalle persone di cui si avvale nell'esecuzione del contratto; qualora dette persone dovessero risultare non competenti o inaffidabili, dovrà provvedere tempestivamente alla loro sostituzione, dando seguito alla eventuale richiesta motivata del R.U.P..
6. L'esecutore delle prestazioni non potrà invocare a propria giustificazione, in caso di lavori, servizi o forniture eseguite non conformemente alle previsioni di contratto, la non conoscenza delle

disposizioni di gara e di capitolato, dovendo lo stesso presentare la dichiarazione di avvenuta conoscenza e integrale accettazione.

Art. 10

Modalità di esecuzione.

1. Le prestazioni del contratto devono essere eseguite direttamente dall'appaltatore, ad eccezione di sub-affidamenti o subappalti di prestazioni specialistiche ed accessorie, delle forniture di materiale necessario all'esecuzione di lavori o servizi con o senza posa in opera, dei noli a caldo e dei noli a freddo.
2. Quando sia ammesso il ricorso al sub-affidamento o al subappalto, nella lettera di invito devono essere indicate le parti della prestazione che possono formarne oggetto. L'eventuale ricorso a tali istituti deve essere autorizzato nel rispetto di quanto disposto dall'art. 105 D.lgs. 50/2016 con le eccezioni ed i limiti da essa previste.
3. In caso di ritardo nell'esecuzione dell'intervento o di inadempimento contrattuale imputabile all'impresa selezionata, il R.U.P. applica le penali previste in contratto, previa contestazione scritta degli addebiti mossi all'impresa medesima.
4. In caso di grave e ripetuto inadempimento del contraente agli obblighi derivanti dal contratto, il Direttore Generale, previa diffida, si avvale dello strumento della risoluzione contrattuale con incameramento parziale o integrale della cauzione, ove prevista, fatto salvo il risarcimento danni, quando non ritenga più efficace il ricorso all'esecuzione in danno previa diffida.
5. L'affidatario deve disporre di un recapito telefonico e/o di un fax, funzionanti in orario contrattualmente stabilito, in modo da consentire il ricevimento di comunicazioni e ordini urgenti da parte del R.U.P. o suo incaricato.

Art. 11

Comunicazione dei contratti all'Osservatorio Regionale

I contratti di lavori, servizi e forniture per importi superiori alle soglie degli affidamenti diretti sono soggetti a comunicazione da parte dell'Ufficio Tecnico, Acquisti e Forniture, all'Osservatorio secondo quanto definito dalla Regione Lazio.

Art. 12

Avvisi di post-informazione

Le procedure di acquisto di lavori, beni e servizi avvengono nel rispetto del principio della massima trasparenza; l'esito degli affidamenti viene pubblicato dall'Ufficio Tecnico, Acquisti e Forniture, in apposita sezione del sito istituzionale dell'**Agenzia**.

Art. 13

Richiesta Modulo per acquisizione DURC.

L'**Agenzia** procederà alla richiesta di acquisizione del DURC ON LINE, sia per forniture di beni e servizi che per l'esecuzione di lavori, indipendentemente dall'importo oggetto dell'affidamento.

Art. 14

Adempimenti ai sensi del D.lgs. 231/2001.

1. In ogni contratto, in riferimento a quanto disposto dal Decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 - Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica - viene inserita una clausola con cui il Fornitore dichiara di conoscere il contenuto del D.lgs. 231/2001, in materia di responsabilità amministrativa

- degli Enti, di conoscere le prescrizioni contenute nel Codice Etico e nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/2001 (di seguito “Modello”) adottato dall’**Agenzia**, pubblicati sul sito internet aziendale e di accettarle integralmente.
2. L’appaltatore si obbliga anche per i propri eventuali lavoratori subordinati e/o per gli altri eventuali propri collaboratori che entrino in contatto con l’**Agenzia** nell’esecuzione del contratto, a rispettare le regole, le procedure e i principi, ad esso applicabili, contenuti nei sopra menzionati Codice Etico e “Modello”; si impegna a non porre in essere comportamenti atti ad integrare le fattispecie di reato richiamate dal D.lgs. 231/2001, o che possano comunque essere ritenuti potenzialmente pericolosi per la Committente; si impegna altresì ad informare tempestivamente l’Organismo di Vigilanza dell’**Agenzia**, con le modalità indicate nel “Modello”, di qualsiasi atto, fatto o comportamento di cui esso venga a conoscenza nell’esecuzione degli incarichi conferiti, e che possano integrare la fattispecie di uno degli illeciti penali inclusi nell’ambito di applicazione del D.lgs. n. 231/2001 e comportare la responsabilità amministrativa della Committente.
 3. Il mancato rispetto da parte dell’appaltatore del Codice Etico e del “Modello” adottati dall’**Agenzia** costituisce grave inadempienza del contratto dando titolo e diritto per la committente di risolvere anticipatamente e con effetto immediato il medesimo ai sensi dell’art. 1456 c.c. oltre che di ottenere, a titolo di penale, una somma da determinarsi in via equitativa, salva la risarcibilità dell’eventuale maggior danno.

Art. 15

Società trasparente.

Come previsto dalla L. 190/2012, dal D.lgs. 33/2013 e ss. mm. l’**Agenzia** pubblica sul proprio sito internet, nella sezione “TRASPARENZA” - sotto sezione “BANDI DI GARA E CONTRATTI” entro il 31/01 ed il 30/07 di ogni anno le informazioni relative ai contratti pubblici stipulati (appalti lavori, servizi, forniture e concessioni di lavori e servizi).

Art. 16

Lavori in amministrazione diretta o con sistema misto.

1. Nell’amministrazione diretta le acquisizioni sono effettuate con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio della stazione appaltante, o eventualmente assunto per l’occasione, sotto la direzione del R.U.P.
2. Quando viene scelta la forma di esecuzione in amministrazione diretta, i lavori ed i servizi individuati tra le tipologie di cui al presente Regolamento sono direttamente gestiti dal Responsabile del nucleo dell’intervento specifico, sotto la vigilanza del R.U.P.
3. Il R.U.P., in questo caso, dispone l’acquisto dei materiali e il noleggio dei mezzi necessari per la realizzazione dell’opera o dell’intervento, con contratti sottoscritti dal Direttore Generale o dall’Amministratore Unico.
4. Si può procedere con il sistema dei lavori in forma mista, allorquando, motivi tecnici rendano necessaria l’esecuzione dei lavori parte in amministrazione diretta e parte mediante affidamento, nel rispetto delle norme contenute nei precedenti articoli.

Art. 17

Piani di sicurezza.

Ove previsto, in rapporto alla tipologia dei lavori, nei contratti va richiamato il piano di sicurezza, che ne forma parte integrante e sostanziale.

Art. 18

Tenuta della contabilità e regolare esecuzione.

1. Per i lavori eseguiti sia in appalto che in amministrazione diretta, è prevista la tenuta della contabilità e la stesura dei rendiconti mensili e finali; si procederà all'emissione del certificato di regolare esecuzione secondo le norme vigenti, mentre il collaudo è escluso, quando i lavori siano contenuti fino all'importo della soglia prevista dalla vigente normativa comunitaria.
2. In caso di lavori di importo non superiore a 10.000,00 Euro, il certificato di regolare esecuzione può essere sostituito da un attestato di conformità rilasciato dalla D.L. e controfirmato dal R.U.P.
3. E' compito del R.U.P. documentare in modo dettagliato l'esecuzione del rapporto contrattuale, al fine di accertare se i lavori e le somministrazioni ordinate corrispondano per quantità e qualità agli accordi presi, ed emettere il certificato di regolare esecuzione.

Art. 19

CONSIP e mercato elettronico

L' **Agenzia**, in quanto società interamente partecipata, operante inhouseproviding e sotto il controllo pubblico, non iscritta nell'elenco Istat degli organismi pubblici, ricorre nei casi previsti dalla legge al sistema dinamico di acquisizione di servizi e forniture mediante CONSIP/MEPA/INTERCENTER, salvo che ritenga di poter ottenere offerte migliorative, rispetto a quelle presenti sul mercato elettronico, in termini di prezzo e qualità del bene oggetto di acquisto, sul libero mercato, osservando tuttavia anche in questi casi i principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, rotazione, e concorrenza tra gli operatori economici.

Art. 20

Affidamento servizi e/o forniture a cooperative sociali.

L' **Agenzia** a garanzia dell'inserimento lavorativo delle persone appartenenti alle categorie di svantaggio, affida annualmente, parte degli appalti per servizi e forniture previsti a budget, a cooperative sociali di *tipo b* nel rispetto di quanto prescritto dalla normativa vigente.

Art. 21

Presentazione e prelievo di campioni - Contestazioni.

1. Nella lettera-invito si può richiedere, quando ritenuto opportuno, la presentazione di campioni sigillati, riconoscibili, dei beni da fornire; in tal caso sono esclusi dal confronto i concorrenti che non abbiano presentato i campioni nei termini e luoghi prescritti.
2. Il contratto può stabilire che i campioni, quando la loro natura lo consenta, per tutta la durata della fornitura costituiscano termine di riferimento a garanzia del suo regolare svolgimento e che possano essere utilizzati in caso di eventuale contestazione.
3. Previa formale contestazione dell'inadempimento, l' **Agenzia** ha diritto di rifiutare ed il fornitore l'obbligo di ritirare e di sostituire, nei termini imposti dalla medesima, i beni o le prestazioni che risultassero di caratteristiche diverse da quelle previste nei documenti di gara o contrattuali o non corrispondenti ai campioni eventualmente richiesti.
4. Nel corso della fornitura, anche per i beni deteriorabili, l' **Agenzia** può prelevare campioni per accertare direttamente, mediante appropriate perizie, la loro corrispondenza alle condizioni pattuite. I campioni generalmente sono prelevati in numero di 3, eguali nella misura ed omogenei nella composizione; sugli involucri dei campioni si appongono i sigilli e la firma dell'incaricato del Committente; due dei campioni prelevati restano al Committente, il terzo è ritirato dal fornitore.
5. Salve clausole contrattuali diverse, nei casi in cui i beni o le prestazioni di cui al precedente comma 3 vengano ugualmente accettati, l' **Agenzia** ha diritto ad una detrazione del prezzo contrattuale, pari al

minor valore constatato del bene in questione. La congruità del nuovo prezzo sarà determinata dal Direttore Generale.

6. In caso di mancata sostituzione dei beni o prestazioni non conformi, o di ritardo rispetto al termine di consegna qualificato come essenziale, l'**Agenzia** ha diritto di dichiarare risolto il contratto e di approvvigionarsi presso altra impresa idonea. L'affidatario non potrà opporre eccezioni e dovrà rimborsare le ulteriori spese e gli eventuali danni sostenuti dall'**Agenzia**.
7. Il contratto prevede espressamente le penalità, in conseguenza di inadempienza o ritardo per un ammontare non superiore all'1% dell'importo contrattuale, per ogni evento negativo, per un importo complessivo massimo non superiore al 10% del valore contrattuale. La penale verrà irrogata mediante comunicazione scritta all'affidatario e il relativo importo verrà dedotto dai compensi spettanti; nel caso che questi non siano sufficienti, l'**Agenzia** opererà rivalsa sulla cauzione, quando prevista.
8. Degli inadempimenti fanno prova i processi verbali e le lettere di contestazione redatte dal Responsabile del procedimento e controfirmate dal Direttore Generale.

Art. 22

Contratti quadro.

1. Nei casi in cui si faccia ricorso al "contratto quadro" si prevede la facoltà, da parte dell'**Agenzia**, di effettuare ordinazioni frazionate nel tempo, secondo la natura della fornitura o del servizio, ovvero secondo le proprie necessità, dandone tempestiva comunicazione all'affidatario.
2. Le fatture relative alle prestazioni o agli acquisti, prima di essere ammesse al pagamento, devono essere sottoposte alle necessarie verifiche per accertare se, per quantità e qualità, corrispondano alle condizioni di esecuzione e agli accordi presi.

Art. 23

Tutela Ambientale e delle risorse naturali.

1. L'**Agenzia**, in ossequio alle disposizioni di cui all'art. 34 del D.lgs. 50/2016 e alla politica comunitaria di tutela dell'ambiente, promuove la sostenibilità energetica ed ambientale.
2. Viene pertanto disposto l'inserimento, nella documentazione contrattuale e di gara degli appalti aziendali, delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell'ambiente.

Art. 24

Norma di rinvio.

Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si applicano le norme e i principi contenuti nel D.lgs. 50/2016 e nel DPR 207/2010 (nella parte ad oggi vigente), oltre alle ulteriori discipline di settore applicabili ed alle linee guide emanate ed emananti dall'ANAC.